Comune di Gallese

PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza n. 12 del 18 marzo 2020 -Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura dei Parchi e delle aree gioco anche se non recintate

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";*

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale",

DATO atto che si ravvisa l'estrema necessità ed urgenza di prevenire e contenere il rischio di ulteriore contagio ed evitare assembramenti anche in luoghi pubblici anche se non recintati

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO l'art. 50, comma 5 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, tra le quali l'emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

Con i poteri della carica

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a revoca la chiusura dei Parchi e delle aree gioco

anche se non recintate.

Salvo che il fatto con costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Le forze di Polizia e la Polizia Locale assicurano l'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute, ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Gallese.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale inannazi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il
Sindaco

(Dott. Danilo Piersanti)